



Provincia di Modena

Area Tecnica

Determinazione numero 1076 del 22/06/2022

OGGETTO: S.P. 28 DI PALAGANO. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA SOGLIA A VALLE DI PONTE SAVONIERO SUL TORRENTE DRAGONE ALLA P. KM 24+600 NEI COMUNI DI MONTEFIORINO E PALAGANO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI POSA FERRO, CASSEFORME DEMOLIZIONI, ANCORAGGI- CAT OG8 E ESECUZIONE MICROPALI CAT OS21 IMPRESA SERCHIO PALI SRL..

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1733 del 18/11/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 175.525,11 che venivano affidati, in esito ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) del D.L.n. 76/20 come convertito in L.n.120/2020 come modificato dal D.L.n. 77/21 convertito in L. 108/21 e in base alle deroghe previste dal OCDCP 558/18 con la medesima Determinazione Dirigenziale **all'impresa SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL** con sede in Frassinoro fraz. Fontanaluccia (MO) via Diga 7 C.F. e P. IVA 02145230369 per un importo contrattuale netto di € 167.467,20 di cui € 165.230,50 per lavori e € 2.236,70 per oneri di sicurezza (oltre IVA al 22% impegnati al cap.4720 del Peg 2022).

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 23/05/2022 ed il relativo contratto è stato stipulato in data 13/12/2021 con rep n. 29034

In data 08/06/2022 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 19045,19046 e 19047 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice **SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di **esecuzione micropali** rientranti nella categoria scorporabile OS21 all'impresa **SERCHIO PALI SRL** con sede in Lucca via G. Pascoli 78 Cod. Fisc. e P.IVA 02418290462 per un importo di € 30.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 900,00 per oneri di sicurezza.

Poiché la documentazione presentata risultava incompleta si provvedeva ad inviare richiesta di integrazione con prot.n.19535 del 10/06/2022 con contestuale interruzione dei termini previsti per l'autorizzazione.

In data 14/06/2022 prot. n. 19868 e n. 20390 del 16/06/2022 pervenivano le integrazioni richieste.

In data 21/06/2022 con prot n.21205, a modifica di quanto richiesto in data 08/06/2022, perveniva una nuova richiesta di subappalto all'impresa **SERCHIO PALI SRL** per lavori di posa ferro,casseforme,scavi, demolizioni cls, posa cls, ancoraggi rientranti nella categoria prevalente OG8 per un importo di € 12.670,00 di cui € 300,00 per oneri e per lavori di esecuzione micropali rientranti nella categoria scorporabile OS21 per € 17.330,00 di cui € 350,00 per oneri di sicurezza.

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Lucca che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" nelle sezioni "noli a freddo macchinari " e "noli a caldo" con provvedimento del 18/05/2016 valido fino al 21/03/2023.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
 - attestazione SOA (OS21 cl. III bis)

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Precisato :

-che il capitolato speciale d'appalto ha disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/20 convertito in L. n. 120/20, D.L. n. 77/21 convertito in L. n. 108/21 e dal D.M. MIT 248/2016, la quota subappaltabile delle lavorazioni appartenenti alla categoria SIOS OS21, in base alla precedente normativa vigente al momento dell'avvio della procedura, non può superare la quota del 30% della categoria stessa, mentre per la categoria prevalente OG8 il subappalto non può superare la quota del 50% del contratto.

Per i lavori in OG8 tale quota corrisponde ad € 83.733,60 pertanto, con il presente subappalto di € 12.670,00, resta disponibile una somma di € 71.063,60, mentre per la categoria SIOS OS21 tale quota corrisponde ad € 17.341,09, pertanto, con il presente subappalto di € 17.330,00, resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti una somma di € 11,09.

Si da atto che l'affidatario è qualificato come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica per le lavorazioni in OS21 mentre è in possesso dei requisiti speciali (lavori analoghi, costo del personale e attrezzature adeguate) previsti dalla vigente normativa per la categoria prevalente OG8, è iscritto alla CC.I.A.A. competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta e che i controlli sulla ditta subappaltatrice sono attualmente in corso e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16.

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Viabilità Area Tecnica della Provincia di Modena Dott. Luca Rossi.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **SASSATELLI FERDINANDO & C. SRL** con sede in Frassinoro fraz. Fontanaluccia (MO) via Diga 7 C.F. e P. IVA 02145230369 a subappaltare all'impresa **SERCHIO PALI SRL con sede in Lucca via G. Pascoli 78 Cod. Fisc. e P.IVA 02418290462 i lavori di posa ferro,casseforme,scavi,demolizioni cls, posa cls, ancoraggi rientranti nella categoria prevalente OG8 per € 12.670,00 di cui € 300,00 per oneri e i lavori di esecuzione micropali rientranti nella categoria scorporabile OS21 per € 17.330,00 di cui € 350,00 per oneri di sicurezza;**

2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.INPS_ 30344759 del 11/03/2022 valido fino al 09/07/2022;

3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta come da attestazione SOA e dai requisiti speciali previsti dalla normativa vigente

e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs n. 50/16;

4) di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione all'esito dei controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti e Patrimonio;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e come disposto dal capitolato speciale d'appalto, il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;

6) di dare atto che la ditta subappaltatrice **SERCHIO PALI SRL** risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Lucca nelle sezioni "noli a freddo macchinari" e "noli a caldo" con provvedimento del 18/05/2016 valido fino al 21/03/2023;

7) di dare atto che il codice CIG è 894636451F e il codice C.U.P. è G87H21000120001;

8) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 71.063,60 come importo limite subappaltabile di contratto ed € 11,09 per la categoria SIOS OS21;

9) di dare atto che ai sensi dell'art. 90 e seguenti del D.Lgs.n. 81/2008, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato individuato nella persona dell'Ing Diego Cavicchioli del Servizio Viabilità della Provincia di Modena;

10) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice SASSATELLI FERDINANDO, alla Ditta subappaltatrice SERCHIO PALI, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;

11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

12) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 11-15-03F942 rif arch.411.

Il Dirigente
ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)